

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SIUREZZA DELLE FERROVIE.

1. PREMESSE

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito, per brevità, anche solo “**Amministrazione**” o “**ANSF**”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di tipo RC professionale in favore dell’Agenzia medesima, suddivisa in n. 3 Lotti, e in particolare:

- **Lotto 1** - 1° Livello di copertura assicurativa RC professionale di 1° Livello, copertura assicurativa RC professionale, massimale per ciascun sinistro e in aggregato annuo fino a Euro 10.000.000,00=.
- **Lotto 2** - 2° Livello di copertura assicurativa RC professionale, massimale per ciascun sinistro e in aggregato annuo fino a Euro 40.000.000,00= in eccesso rispetto alla copertura di 1° Livello, Lotto 1 (quindi, da Euro 10.000.000,01=, fino a Euro 50.000.000,00=)
- **Lotto 3** - 3° Livello di copertura assicurativa RC professionale, m massimale per ciascun sinistro e in aggregato annuo fino a Euro 50.000.000,00= in eccesso rispetto alla copertura di 1° Livello, Lotto 1, nonché alla copertura di 2° livello, Lotto 2 (quindi, da € 50.000.000,01= fino a € 100.000.000,00=);

tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione, per ciascuno dei 3 Lotti, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche solo “**Codice**”), con possibilità, per i concorrenti, di fare offerta per tutti e 3 i Lotti e senza alcun limite di aggiudicazione dei Lotti dedotti in affidamento, che potranno essere dunque assegnati ad un unico offerente.

Il luogo di svolgimento del servizio è su tutto il territorio nazionale, codice NUTS IT.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosella Lanuti.

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “**Sistema**” o “**Piattaforma**”), messo a disposizione da Consip S.p.A., conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. ANSF si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Amministrazione, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 13 MB per singolo file**, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 6 MB per comunicazione**. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni

eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), la stessa si avvale, per il tramite di Consip S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato C), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A) Bando di gara;

B) Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:

- 1) Allegato n. 1 – Facsimile Dichiarazione necessaria Lotti 1, 2 e 3
- 2) Allegato n. 2 – Facsimile DGUE
- 3) Allegato n. 3.1 – Facsimile Dichiarazione di offerta tecnica Lotto 1

- 4) Allegato n. 3.2 – Facsimile Dichiarazione di offerta tecnica Lotto 2
- 5) Allegato n. 3.3 – Facsimile Dichiarazione di offerta tecnica Lotto 3
- 6) Allegato n. 4 – Facsimile Dichiarazione di offerta economica Lotti 1, 2 e 3
- 7) Allegato n. 5.1 – Condizioni di polizza Lotto 1
- 8) Allegato n. 5.2 – Condizioni di polizza Lotto 2
- 9) Allegato n. 5.3 – Condizioni di polizza Lotto 3
- 10) Allegato n. 6 - Schema di contratto
- 11) Allegato n. 7 – Statistica sinistri polizze in corso

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3-ter del predetto decreto;

C) Regole del Sistema di e-procurement.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo del committente (e sul sito www.acquistinretepa.it). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 12 (dodici) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente di cui al p.to I.1) del Bando di gara, e sull'area dedicata della Piattaforma impiegata per la presente procedura di cui al p.to I.3) del Bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso

riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara, suddivisa in 3 (tre) Lotti, ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa RC Professionale, e segnatamente:

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Tipologia copertura assicurativa	1° Livello di copertura RC professionale	2° Livello di copertura RC professionale	3° Livello di copertura RC professionale
Durata copertura assicurativa	dal 31/12/2020 al 31/12/2023	dal 31/12/2020 al 31/12/2023	dal 31/12/2020 al 31/12/2023
BASE D'ASTA ANNUA (al lordo delle imposte previste dalla legge, ma al netto della percentuale della c.d. "clausola Broker")	€ 823.809,52	€ 485.714,29	€ 142.857,14
Valore massimo del Lotto (Base d'asta annuale per tre annualità, al lordo delle imposte previste dalla legge, ma al netto della percentuale della c.d. "clausola Broker")	€ 2.471.428,57	€ 1.457.142,86]	€ 428.571,43]
CIG	83987389D8	8398763E78	83987671C9

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La compiuta descrizione dei servizi oggetto della procedura in riferimento a ciascun Lotto, nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di partecipazione, di

aggiudicazione della gara e di esecuzione del contratto sono riportate nel Bando di gara, nel presente atto e nelle allegate Condizioni di polizza e Schema di contratto.

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio contenuti nelle Condizioni di polizza relativi a ciascun Lotto e nello Schema di contratto, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla medesima, nonché – salvi quelli migliorativi offerti dall'aggiudicatario – in sede di esecuzione del contratto, pena l'applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del contratto medesimo.

Si precisa altresì che ANSF si è determinata a prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al valore della raccolta premi assicurativi raccolti dall'operatore economico nell'ultimo triennio - segnatamente, come da requisito di cui al punto III.1.2 del Bando di gara - per motivazioni legate alla tipologia del servizio da erogarsi. A tale proposito, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara un operatore economico (ovvero, più operatori economici in forma associata) dotato, in particolar modo, di capacità e solidità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione anche delle esigenze operative emerse nel corso di esecuzione dei precedenti affidamenti. Per quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di capacità economico-finanziaria.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'Appalto (escluse eventuali opzioni) è, per tutti e tre i Lotti, pari a 3 (tre) anni, a far data dalla sottoscrizione dei rispettivi contratti e, comunque, inizio della copertura (ore 24:00 del 31/12/2020).

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'aggiudicatario di ciascun Lotto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, alle medesime condizioni e termini del presente affidamento:

La durata dei contratti in corso di esecuzione in riferimento a ciascun Lotto potrà essere inoltre modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e dell'art. 1911 codice civile, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, **presentando offerta per uno, due o tutti e tre i Lotti, senza alcun limite di aggiudicazione, ad un unico concorrente, dei Lotti medesimi.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ai singoli Lotti della presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto della presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto della presente gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per ciascun Lotto, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, come stabilito al punto III.1.1), lettera a) del Bando di gara.

Si precisa che, in sede di attestazione ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, si dovrà tenere conto delle modifiche apportate alla norma dall'art. 8, comma 5, lett. b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità agli articoli 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del Codice, nonché alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

In difetto di comprova mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ("BDNCP"), ANSF richiederà ai concorrenti di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti dal Bando di gara e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura, presentando la documentazione di cui oltre.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui al medesimo art. 83, comma 3, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito (come stabilito al punto III.1.1), lettera b) del Bando di gara).

b) Essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo (intendendo per "ramo" quello rientrante nella classificazione riportata all'art. 2 del Codice delle Assicurazioni private) afferente la copertura assicurativa inerenti i servizi oggetto di ciascun Lotto per il quale si concorre, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e, comunque, secondo la normativa vigente. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di fornitura di servizi potranno richiedere l'ammissione ove abbiano adempiuto agli oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati; le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento potranno essere ammesse alla presente iniziativa

solo se siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS (già ISVAP), ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 209/2005 e degli ulteriori requisiti ivi indicati (come stabilito al punto III.1.1), lettera c) del Bando di gara).

Per la comprova del requisito ANSF acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Come stabilito al punto III.1.2), lettera a) del Bando di gara, il concorrente deve aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi sociali chiusi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, un valore di raccolta premi (lordo) per il ramo assicurativo "**13 Responsabilità Civile Generale**", secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, almeno pari a:

	Tipologia copertura assicurativa	REQUISITO MINIMO: Raccolta premi (al lordo delle imposte) complessiva negli ultimi 3 esercizi chiusi
Lotto 1	1° Livello di copertura RC professionale	€ 2.471.428,57
Lotto 2	2° Livello di copertura RC professionale	€ 1.457.142,86
Lotto 3	3° Livello di copertura RC professionale	€ 428.571,43

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, tramite:

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi sociali di cui al punto III.1.2 del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) e la tipologia della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

ovvero in alternativa

- dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione,

ovvero in alternativa

- copia dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o delle dichiarazioni dei privati che attestino il buon esito della prestazione a proprio favore del servizio di copertura

assicurativa nei settori oggetto dei rispettivi fatturati specifici richiesti, con indicazione dei relativi importi (premi) e date del pagamento degli stessi, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

ovvero in alternativa

- copia dei contratti stipulati nei settori oggetto dei rispettivi fatturati specifici richiesti, con allegata copia del documento bancario attestante l'avvenuto incasso del relativo premio, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di 3 anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Partecipazione a più Lotti

Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi o Coassicurazioni, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa.

In caso di partecipazione a più Lotti, l'offerta del concorrente dovrà essere unica, con una unica Busta "A" e tante Buste "B" e "C" quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. In tal caso, comunque, dovranno essere prestate tante, distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico e finanziaria di cui alla Sezione III.1.2) del Bando di gara (e del precedente paragrafo), in caso di partecipazione a più Lotti, ai fini della partecipazione alla gara, nonché ai fini dell'aggiudicazione (e della relativa stipula dei contratti), il concorrente dovrà possedere – a pena di esclusione – detto requisito nella misura pari alla somma di quanto previsto per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare.

Nel caso in cui detto concorrente non risultasse in possesso del requisito in tale misura, sarà ammesso a partecipare ai – e, conseguentemente, potrà aggiudicarsi i – lotti per i quali possiede il requisito in parola secondo il seguente ordine nominale decrescente: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, IN COASSICURAZIONE

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.) ed inoltre delle imprese in Coassicurazione ex art. 1911 cod. civ.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016 e di Coassicurazione, a pena di esclusione, la mandataria o la delegataria eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo e dovrà possedere i corrispondenti requisiti di partecipazione.

Ciascun operatore economico non potrà presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio o coassicurazione.

Resta fermo quanto eventualmente previsto nel proseguo del presente paragrafo in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di Concorrenti o Coassicurazione.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I., o con l'impegno di costituire un R.T.I., in Coassicurazione, ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate.

Il requisito generale relativo alla assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto:

- (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- (ii) da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 (sia costituito che costituendo);
- (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- (iv) in caso di Imprese partecipanti in Rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- (v) da ciascuna delle imprese aderenti al GEIE, costituito o costituendo;
- (vi) da ciascuna delle imprese in coassicurazione, in caso di Coassicurazione.

Il requisito di idoneità professionale relativo alla Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto deve essere soddisfatto:

- (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 (sia costituito che costituendo);
- (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- (iv) in caso di Imprese partecipanti in Rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- (v) da ciascuna delle imprese aderenti al GEIE, costituito o costituendo;
- (vi) da ciascuna delle imprese in coassicurazione, in caso di Coassicurazione.

Il requisito di idoneità professionale relativo al **possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente la copertura assicurativa oggetto del Lotto o dei Lotti** cui si partecipa, deve essere soddisfatto:

- (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 (sia costituito che costituendo);
- (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- (iv) in caso di Imprese partecipanti in Rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- (v) da ciascuna delle imprese aderenti al GEIE, costituito o costituendo;
- (vi) da ciascuna delle imprese in coassicurazione, in caso di Coassicurazione.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria** relativo al valore di raccolta premi (lordo), nel triennio, **per il ramo assicurativo oggetto di ciascuno dei Lotti** cui si partecipa, deve essere soddisfatto:

- (i) dall'impresa mandataria, o dall'impresa consorziata indicata quale capogruppo in caso di consorzio ordinario, o dall'impresa delegataria in caso di coassicurazione, in misura maggioritaria in senso relativo, dalle mandanti/altre consorziate/altre imprese deleganti in caso di coassicurazione, fermo restando che, in ogni caso, il R.T.I. o il Consorzio o la Coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% del requisito;
- (ii) in caso di Consorzio di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere posseduto in proprio dal Consorzio;
- (iii) in caso di Consorzio di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere

posseduto dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. In ogni caso il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno precisare con quale modalità il Consorzio possiede il requisito. E' comunque vietato il cumulo del requisito derivante dall'utilizzo delle medesime commesse, o incarichi o contratti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, in riferimento a ciascun Lotto non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero che partecipino allo stesso Lotto, a pena di esclusione, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio oggetto della presente procedura è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia, entro i limiti di legge. Il concorrente all'atto dell'offerta è tenuto a dichiarare le prestazioni contrattuali che intende subappaltare, nonché e la misura che si intende subappaltare, compilando l'apposita Sezione D, Parte II, del DGUE (Allegato n. 2 al Disciplinare).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **per ciascun Lotto a cui si partecipa**, da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore massimo del singolo Lotto (Base d'asta annuale per tre annualità) e precisamente di importo pari a:

- Euro 49.428,57, eventualmente ridotto secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, quanto al Lotto 1;
- Euro 29.142,86, eventualmente ridotto secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, quanto al Lotto 2;
- Euro 8.571,43, eventualmente ridotto secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, quanto al Lotto 3;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Lotto aggiudicato, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul codice IBAN IT80C0103002800000007656524; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del Lotto per cui si partecipa e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 14.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;
2. in caso di Coassicurazione dall'impresa delegataria, con indicazione che i soggetti garantiti sono anche le imprese deleganti.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020 allo stato **non è richiesto** il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 e/o di cui al p.to I.3 del Bando di gara.

L'"OFFERTA", **da predisporre separatamente per ciascun Lotto cui si partecipa**, è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione dei passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.**

Si precisa che, **prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.**

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei

documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., nella qualità di soggetto avente la disponibilità del Sistema, del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. nella sua qualità di soggetto avente la disponibilità del Sistema, il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Dichiarazione necessaria, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui agli Allegati da 1) a 4) del Disciplinare di gara devono essere redatte, salvo ove diversamente previsto nel presente disciplinare, sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti all'indirizzo internet <http://www.ansf.gov.it>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa in relazione alle diverse forme di partecipazione è costituita da:

14.1 – Dichiarazione necessaria

14.2 – DGUE

14.3 – Cauzione provvisoria e impegno del fidejussore

14.4 – (Esonero) Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

14.5 – PASSOE

14.6 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati

14.1 DICHIARAZIONE NECESSARIA

La Dichiarazione necessaria è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1) al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La Dichiarazione necessaria dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), ed il Lotto cui partecipa.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione necessaria è predisposta e sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Dichiarazione necessaria deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Dichiarazione necessaria deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la Dichiarazione necessaria deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è predisposta e sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale del documento di identità del sottoscrittore e della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali, tra le altre:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara che per la formulazione dell'offerta presentata ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento dell'ANSF adottato con Decreto prot. n. 007519/2014 del 03/11/2014 e del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell' Agenzia 2020 – 2022 adottato con Decreto prot. n. 0001911 del 31/01/2020 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 e 2, e, ove pertinente n. 7, allegandole al suo DGUE.

Modalità di pagamento del bollo

La Dichiarazione necessaria dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- indicare codice tributo
- indicare denominazione iniziativa
- indicare altre informazioni rilevanti ai fini della compilazione del modello F23

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al precedente punto 14.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 - CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE

Si rimanda ai contenuti di cui al par. 10 del presente Disciplinare, con la precisazione che: **(a)** il concorrente deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; **(b)** gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, devono presentare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.4 – PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

14.5.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1 del presente Disciplinare di gara.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che verrà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato

deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una "Dichiarazione necessaria" (Allegato 1), che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo, che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come precisato al precedente paragrafo.

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun Lotto cui partecipa il concorrente, a **pena di esclusione** dalla gara, deve fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica attraverso il Sistema, predisposta impiegando il fac-simile debitamente compilato e formato di cui agli Allegati 3.1, 3.2 e 3.3 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nelle Condizioni di polizza relativo a ciascun Lotto cui si partecipa.

La Dichiarazione di offerta tecnica contiene l'accettazione delle condizioni delle Condizioni di polizza relativo a ciascun Lotto cui si partecipa, nonché le condizioni/clausole migliorative, se offerte, quali elementi oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in ragione dei criteri di valutazione tecnica di cui oltre.

La Dichiarazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente con le modalità di cui al par. 14.1 del presente Disciplinare, e in particolare, nell'ipotesi di partecipazione in forma associata, dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

16.1 Con riferimento a ciascun Lotto cui partecipa, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione, attraverso il Sistema, un'*Offerta* inserendo nell'apposita sezione del Sistema l'importo del **Premio annuo offerto** in ribasso rispetto alla **base d'asta annuale** di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare.

Il Premio annuo offerto deve essere espresso in cifre e non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola.

Il Premio annuo offerto è e deve intendersi al lordo delle imposte di legge, ma al netto della percentuale della c.d. "clausola Broker".

In corso di esecuzione contrattuale, ANSF corrisponderà all'aggiudicatario il Premio annuo offerto maggiorato della percentuale della c.d. "clausola Broker" che all'attualità è pari al 5% del premio assicurativo, ma che potrà mutare nel corso della durata della copertura.

A titolo esemplificativo: in caso di offerta di un Premio annuo di € 100, per l'aggiudicazione verrà considerato detto importo; ai fini contrattuali, ANSF corrisponderà all'aggiudicatario detto importo maggiorato della remunerazione per il Broker che all'attualità è il 5%, quindi corrisponderà € 105. IN caso di modifica della percentuale della "clausola Broker" in corso della copertura assicurativa, il premio lordo che pagherà ANSF muterà al mutare di detta percentuale.

Tale importo verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:

i) scaricata e salvata sul proprio PC;

ii) sottoscritta digitalmente, precisando altresì che l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16.2 Il concorrente dovrà altresì caricare a sistema, **a pena di esclusione**, una Dichiarazione di Offerta predisposta compilando l'Allegato 4 al presente Disciplinare, che dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Dichiarazione necessaria di cui ai paragrafi 14.1.

16.3 Sono inammissibili, in riferimento a ciascun Lotto, le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta annuale.

In sede di offerta il concorrente, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, dovrà specificare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di discordanza tra valore espresso nel file .pdf "Offerta Economica" generato dal Sistema (par. 16.1) ed il valore espresso nell'Allegato 4 al Disciplinare (par. 16.2) prevarrà il valore di cui al file .pdf "Offerta Economica" generato dal Sistema (par. 16.1).

17. VINCOLI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun singolo Lotto della presente procedura è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Vincoli di aggiudicazione: in ogni caso:

- i) l'aggiudicazione del Lotto 2 è subordinata all'aggiudicazione del Lotto 1;
- ii) l'aggiudicazione del Lotto 3 è subordinata all'aggiudicazione del Lotto 1 e del Lotto 2.

Pertanto, ove non vi saranno offerte valide per il (o, comunque, per qualsiasi motivo, non si perverrà all'aggiudicazione del) Lotto 1, non verranno aggiudicati il Lotto 2 ed il Lotto 3; parimenti, ove non vi saranno offerte valide per il/i (o, comunque, per qualsiasi motivo, non si perverrà all'aggiudicazione del/i) Lotto 1 e/o Lotto 2, non verrà aggiudicato il Lotto 3.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica relative a ciascun Lotto sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
TOTALE (PTOT)	100

Si precisa che nel computo dei punteggi tecnici ed economici verrà preso in considerazione l'arrotondamento alla terza cifra decimale.

Il Punteggio totale (PTot) valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà pari, per ciascun concorrente, alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica (PTot = PT + PE)

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica ed agli elementi di valutazione economica.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, **relativamente a ciascun Lotto**, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per tutti i criteri di valutazione tecnica vengono indicati "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Punteggio tecnico Lotto 1

Il Punteggio Tecnico (PT) verrà attribuito dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>1) Decremento della franchigia danni patrimoniali e/o cose e della franchigia danni a persone rispetto al valore della Franchigia base di € 500.000,00=</p> <p>L'attribuzione del relativo punteggio avverrà applicando la seguente formula:</p> $P_{Fi} = 20 * \left(\frac{F_{Base} - Dec_{Offerto}}{F_{Base} - Dec_{Max}} \right) \alpha$ <p>dove:</p> <p><i>FBase</i> = è la Franchigia massima posta a base di gara pari ad € 500.000,00=</p> <p><i>DecOfferto</i> = è l'importo della Franchigia offerto, migliorativo rispetto alla Franchigia a base di gara (in caso di offerta di una Franchigia superiore alla Franchigia base di € 500.000,00=, verrà considerate ed avrà valore contrattuale la Franchigia base)</p> <p><i>DecrMax</i> = è il migliore importo offerto della Franchigia;</p> <p>$\alpha = 1,3$</p>	20

<p>2) Presentazione offerta per tutti e tre i lotti</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (4 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che presenti offerta valida per tutti e tre i lotti di gara.</p>	4	
<p>3) Recesso in caso di sinistro (Art. 11 Condizioni di polizza):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.a) è alternativo all'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.b) o il 3.c)</i> • <i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.c) assorbe l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.b)</i> 		
<p>3.a) Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro. Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio massimo (20 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di voler rinunciare alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro e, al contempo, consenta se richiesto dall'Assicurato, una proroga tecnica sino a 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.</p>	20	
<p>3.b) Incremento a 90 giorni del periodo di preavviso del recesso in caso di sinistro. Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (2 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica (non abbia rinunciato alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro, ma) abbia dichiarato di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso in caso di sinistro modificandolo in 90 giorni (anziché 60 giorni).</p>	2	20
<p>3.c) Incremento a 180 giorni del periodo di preavviso del recesso in caso di sinistro.</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (6 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica (non abbia rinunciato alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro, ma), abbia dichiarato di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso in caso di sinistro modificandolo in 180 giorni (anziché 60 giorni).</p>	6	

<p>4) Recesso annuale (art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto): <i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 4.a) è alternativo all'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 4.b)</i></p>	
<p>4.a) Rinuncia alla facoltà di recesso annuale da parte dell'offerente (art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto). Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio massimo (20 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di voler rinunciare alla facoltà di recesso annuale.</p>	<p>20</p>
<p>4.b) Incremento a 180 giorni del periodo di preavviso del recesso annuale di cui all' art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto. Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (4 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato <u>di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso annuale modificandolo in 180 giorni</u> (anziché 120 giorni), non avendo quindi rinunciato alla facoltà di recesso annuale.</p>	<p>4</p>
<p>5) Miglioramento del periodo di proroga tecnica se richiesta da ANSF in ogni caso di risoluzione e/o recesso e/o, comunque, di cessazione degli effetti del Contratto Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (6 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di accettare il miglioramento del periodo di proroga tecnica se richiesta da ANSF in ogni caso di risoluzione o recesso, di cui all'art. 9, comma 7, dello Schema di Contratto e di cui agli artt. 3, comma 2, e 11, comma 2, delle Condizioni di polizza Lotto 1, modificando in ciascuno di detti casi il termine in 180 giorni (anziché 120 giorni).</p>	<p>6</p>

Punteggio tecnico per ciascuno dei Lotti 2 e 3

Il Punteggio Tecnico (PT) verrà attribuito dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Presentazione offerta per tutti e tre i lotti Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (4 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che presenti offerta valida per tutti e tre i lotti di gara, ciò anche al fine di evitare che la gara vada deserta o che la copertura non sia completa.	4
2) Inserimento della clausola "drop-down" indicata nelle Condizioni di polizza Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (20 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di voler prevedere la clausola in oggetto.	20
3) Recesso in caso di sinistro: <ul style="list-style-type: none">• <i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.a) è alternativo all'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.b) o il 3.c)</i>• <i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.c) assorbe l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 3.b)</i>	
3.a) Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro. Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio massimo (20 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di voler rinunciare alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro e, al contempo, consenta se richiesto dall'Assicurato, una proroga tecnica sino a 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.	20
3.b) Incremento a 90 giorni del periodo di preavviso del recesso in caso di sinistro. Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (2 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta	2

<p>tecnica (non abbia rinunciato alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro, ma) abbia dichiarato di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso in caso di sinistro modificandolo in 90 giorni (anziché 60 giorni).</p>		
<p>3.c) Incremento a 180 giorni del periodo di preavviso del recesso in caso di sinistro.</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (6 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica (non abbia rinunciato alla propria facoltà di recesso in caso di sinistro, ma), abbia dichiarato di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso in caso di sinistro modificandolo in 180 giorni (anziché 60 giorni).</p>	6	
<p>4) Recesso annuale (art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto):</p> <p><i>l'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 4.a) è alternativo all'attribuzione del punteggio per il sub-criterio 4.b)</i></p>		
<p>4a) Rinuncia alla facoltà di recesso annuale da parte dell'offerente (art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto).</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio massimo (20 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di voler rinunciare alla facoltà di recesso annuale.</p>	20	
<p>4.b) Incremento a 180 giorni del periodo di preavviso del recesso annuale di cui all' art. 3, comma 2, dello Schema di Contratto.</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (4 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di offrire il miglioramento del termine di preavviso del recesso annuale modificandolo in 180 giorni (anziché 120 giorni), non avendo quindi rinunciato alla facoltà di recesso annuale.</p>	4	

<p>5) Miglioramento del periodo di proroga tecnica se richiesta da ANSF in ogni caso di risoluzione e/o recesso e/o, comunque, di cessazione degli effetti del Contratto</p> <p>Trattasi di un criterio di valutazione tecnica c.d. "on/off", per cui il relativo punteggio (6 punti) verrà attribuito a ciascun concorrente che, nella propria Dichiarazione di offerta tecnica, abbia dichiarato di accettare il miglioramento del periodo di proroga tecnica se richiesta da ANSF in ogni caso di risoluzione o recesso, di cui all'art. 9, comma 7, dello Schema di Contratto e di cui agli art. 03, comma 2, e art. 11, comma 2, delle Condizioni di polizza Lotti 2 o 3, modificando in ciascuno di detti casi il termine in 180 giorni (anziché 120 giorni).</p>	<p>6</p>
--	-----------------

Per ciascun concorrente e per ciascun lotto, il punteggio tecnico è pari alla sommatoria di tutti i sotto-punteggi ottenuti sulla base dell'applicazione dei criteri di valutazione riportati nelle tabelle precedenti.

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'Offerta economica (PE), in riferimento a ciascun Lotto cui si partecipa, è attribuito con le seguenti formule:

Se $P_i \geq P_{\text{medio}}$

$$PE_i = 30 \times 0,9 \frac{BA - p}{BA - P_{\text{medio}}}$$

Se $P_i < P_{\text{medio}}$

$$PE_i = 30 \times \left[0,9 + (1 - 0,9) \times \left(\frac{P_{\text{medio}} - P_i}{P_{\text{medio}} - P_{\text{minimo}}} \right) \right]$$

Dove:

P_i = prezzo (premio annuo) offerto dal concorrente *i*-esimo

BA = prezzo (premio annuo) a base d'asta annuale

P_{medio} = media aritmetica del prezzo (premio annuo) offerto dai concorrenti in gara

P_{minimo} = prezzo (premio annuo) più basso tra quelli offerti in gara

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **22 settembre 2020**, con inizio alle ore **12:00**, dalla Commissione di gara all'uopo nominata, che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica, per ciascun Lotto, della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La

tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- c) successivamente si procederà attraverso il Sistema alla apertura, per ciascun Lotto, delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né ad ANSF, né a Consip S.p.A., né al Gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* alla Commissione per l'esame della documentazione amministrativa e si procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara in riferimento a ciascun Lotto, provvedendo altresì agli adempimenti di legge.

Resta salva la facoltà di esaminare le offerte (tecniche ed economiche) prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (inversione procedurale), ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione di gara è responsabile dell'analisi della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica relativamente a ciascun Lotto ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Le sedute riservate della Commissione potranno essere solte, in virtù della situazione emergenziale e dalla normativa emanata per fronteggiare il fenomeno del Covid-19 (coronavirus), in streaming o con collegamenti da remoto, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte ed adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche inerenti ciascun Lotto.

Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, in riferimento a ciascun Lotto:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.2.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria relativa a ciascun Lotto, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione appaltante.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nonché ai sensi del comma 6 in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nonché ai sensi del comma 6 in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, in riferimento a ciascuno dei Lotti in gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

ANSF esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascuno dei Lotti cui ha partecipato, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, in riferimento a ciascun Lotto, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare ciascun singolo Lotto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare ciascun Lotto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione appaltante potrà altresì richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, nonché comunque di verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica ciascun singolo Lotto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui un singolo Lotto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà autorizzare, con formale comunicazione, l'esecuzione del contratto in via di urgenza, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), D.L. n. 76/2020.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di ciascun Lotto in gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto per ciascun Lotto aggiudicato, anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Si applica quanto previsto all'art. 3, D.L. n. 76/2020 in materia di verifiche antimafia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà in ogni caso essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice; in caso di mancato rispetto di detto termine per causa imputabile al concorrente, tale circostanza costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura, ovvero di risoluzione di diritto del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ANSF richiederà all'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, la produzione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a tale fine inviata a mezzo PEC, della seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione, in riferimento a ciascun contratto da sottoscrivere, di una cauzione definitiva in favore di ANSF, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 103 del Codice; contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
2. (in caso di RTI/Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

3. (in caso di RTI/Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
4. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto;
5. dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
6. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b), D.L. n. 76/2020 e dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, nonché, alternativamente, secondo le ulteriori modalità di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) e c), D.L. n. 76/2020 *pro tempore* applicabile.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico in quota parte degli aggiudicatari (di ciascun Lotto) e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 13.500,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun Lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23. VARIE

La Stazione appaltante si riserva il diritto, in relazione a ciascuno dei Lotti in gara, di:

- a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale,
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte del presente Disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di contratto e/o nel Capitolato di Polizza, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990 - ANSF si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure.

ANSF si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

ANSF si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ANSF si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte da ANSF, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da ANSF per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ANSF ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ANSF potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati ad ANSF in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ANSF potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ANSF sono comunicati, in caso di aggiudicazione, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ANSF in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Agencia che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza ad ANSF in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui Ministro ai cui poteri di indirizzo e di vigilanza è sottoposta l'Agencia, ad altra Pubblica Amministrazione, al broker scelto con procedura ad evidenza pubblica da parte di ANSF, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il profilo del committente.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Agencia o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento è ANSF, con sede legale, in Firenze, Via Alamanni n. 2.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate il RUP.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Agenzia per le finalità sopra descritte.

26. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio